



IL TRASFERIMENTO IN ARBITRATO DELLE CAUSE CIVILI PENDENTI

(RIFLESSIONI A MARGINE DELLE C.D. MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE)

DANIELA NOVIELLO

SOMMARIO: 1. – Le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e gli altri interventi per la definizione del contenzioso civile contenute nel D.L. n. 132/2014, conv. nella L. 162/2014. 2. – Le modalità alternative di risoluzione delle controversie ed il superamento del mito della centralità della giurisdizione statale. 3. – Verso un ripensamento dei rapporti tra processo giurisdizionale e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie? 4. – Apprezzabilità della *ratio legis* ma debolezza della regolamentazione. 5. – Il trasferimento in arbitrato delle cause civili pendenti (art. 1 del D.L. n. 132/2014, conv. con L. n. 162/2014). – 6. La natura dell'arbitrato *ad quem* e l'ambito di applicazione della misura. – 7. L'istanza congiunta come manifestazione della volontà compromissoria. – 8. La disciplina procedimentale della *translatio* dal giudice agli arbitri. – 9. La *re-translatio* alla giurisdizione statale. – 10. Conclusioni.

1. Col decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il Legislatore italiano ha adottato “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”

Scopo dell'ennesimo, recente intervento in materia di giustizia civile è, ancora una volta, lo snellimento del carico giudiziario, che viene perseguito attraverso una variegata tipologia di interventi, che operano in due distinte direzioni: da un lato, l'incentivazione delle modalità di definizione *extragiudiziarie* delle controversie, attraverso la previsione di misure denominate di *degiurisdizionalizzazione*; dall'altro lato, la riduzione dei tempi di svolgimento dei processi civili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, mediante micro-novellazioni del codice di procedura civile, interventi sul codice civile, ed altri interventi.

Appartengono al primo gruppo di misure: la previsione del trasferimento in arbitrato delle cause civili pendenti, la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati (prevista come condizione di procedibilità per le cause in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ma anche esperibile su base volontaria, previa stipulazione di apposita convenzione di negoziazione), la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di



separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e le altre misure di semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Appartengono alla seconda categoria di misure: gli interventi diretti sulla disciplina del processo civile (la modifica dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, l'introduzione dell'art. 183 *bis* c.p.c. regolante il "Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione", le modifiche delle disposizioni in tema di espropriazione e di esecuzione forzata"); la modifica dell'art. 1284 c.c., in tema di misura del saggio di interessi, e gli interventi sulla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sulla "Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nonché sulla legge 2 aprile 1979, n. 97 (recante "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato").

Con particolare riferimento alle misure appartenenti al primo gruppo, occorre fare una distinzione. Infatti, sebbene sia il trasferimento in arbitrato delle controversie, sia la negoziazione assistita dagli avvocati comportino la definizione extragiudiziarie delle controversie (e, quindi, la sottrazione delle stesse alla giurisdizione statale), la risoluzione delle controversie avviene, nelle due misure, secondo criteri e modalità differenti.

In particolare, nella procedura di negoziazione assistita dagli avvocati, nella convenzione di negoziazione assistita e nelle altre misure di semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, la definizione delle controversie consegue alla stipulazione di un accordo tra le parti, avente ad oggetto il rapporto controverso. I criteri di risoluzione del conflitto sono, quindi, in tutto riconducibili alle categorie contrattuali e, in questo senso, si può a pieno titolo affermare che si tratta di misure del tutto estranee alla giurisdizione¹.

Nell'ipotesi del trasferimento delle cause pendenti alla sede arbitrale, invece, le controversie sono risolte in applicazione di criteri di giudizio e secondo modalità essenzialmente analoghe a quelle processuali (essendo, in particolare, il giudizio arbitrale caratterizzato dalla necessità del rispetto del principio del contraddittorio, che contraddistingue il processo²). In considerazione di ciò, si ritiene che (almeno sotto il profilo funzionale) l'attività svolta dagli arbitri sia assimilabile alla giurisdizione³.

¹ Sulla differenza tra logica contrattuale e logica giudiziale nella risoluzione delle controversie, ci si permette di rinviare a D. NOVIELLO, *Considerazioni in merito al rapporto tra mediazione e processo alla luce del decreto legislativo n. 28/2010*, in questa Rivista, 2010, 1 ss.

² E. FAZZALARI, *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1987, 819 ss. e spec. 821 e 827; ID, *Istituzioni di diritto processuale*, VII Ed., Padova, 1994, 73 ss.

³ In tal senso, in dottrina, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2014, Parte introduttiva, 7, 21 dove chiaramente si afferma che la disciplina dell'arbitrato "esprime un fenomeno giurisdizionale in cui però il giudicante non è un magistrato statale ma un arbitro scelto dalle parti". Nello stesso senso, G. VERDE, *L'arbitrato e la giurisdizione ordinaria*, in AA.VV., *Diritto dell'arbitrato rituale*, a cura di G. VERDE, 2° Ed., Torino, 2000, 1 ss.; ID., *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, 2° Ed., Torino, 2006, 14 ss.; E. GRASSO, *La nuova disciplina dell'arbitrato alla luce della legge 9 febbraio 1983, n. 28*, in *L'arbitrato secondo la legge 28/1983*, a cura di G. VERDE, Napoli, 1985, 23-26.; C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2010, 83 ss.; C. CAVALLINI, *L'arbitrato rituale*, Milano, 2009, 21 ss.; G. BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale*, Napoli, 2012, 251; M. BOVE, *La giustizia privata*, Padova, 2009, 1 ss. La Corte costituzionale, dopo aver ammesso gli arbitri a sollevare la questione di



Il trasferimento delle cause in arbitrato non comporta, allora, in ogni caso, la *degiurisdizionalizzazione* della controversia, ma solo la traslazione della lite dalla giurisdizione pubblica a (quella che può definirsi) giurisdizione privata.

In questo senso, la denominazione come misure di “*degiurisdizionalizzazione*”, contenuta nella rubrica del decreto, non appare corretta, se riferita a tutte le figure ivi previste in funzione della soluzione extragiudiziaria delle controversie: più correttamente, queste potrebbero essere definite come misure di *esternalizzazione* del contenzioso giudiziario, in considerazione dell’effetto, comune a tutte, del trasferimento delle causa in sede extragiudiziaria.

2. Chi da tempo si occupa di ADR e di mediazione non può non cogliere con soddisfazione l’iniziativa del Legislatore, che mostra di insistere sulla strada della risoluzione alternativa delle controversie, nonostante le note resistenze opposte nella pratica dalla pressoché totalità delle categorie professionali del diritto e, più in generale, ad onta della malcelata diffusa diffidenza verso forme contrattuali di risoluzione delle controversie, ritenute anche in dottrina vagamente contrastanti con il principio del libero accesso alla giurisdizione statale quale strumento di tutela dei diritti, affermato sia nell’art. 24 Cost., sia nell’art. 6 CEDU⁴.

Del resto, tali resistenze si giustificano solo nella tradizionale prospettiva improntata al mito della centralità della giurisdizione statale, che negli ultimi anni appare superata.

Infatti, già da tempo sono stati indicati in dottrina i plurimi segnali della progressiva erosione del principio della centralità della giurisdizione statale, evidenziandosi la tendenza al superamento della c.d. territorialità della giurisdizione, in favore dell’affermazione (specie in ambito sopranazionale) dell’opposto principio di extrastatalità della giurisdizione⁵. Allo stesso tempo, nell’ambito delle complesse ricerche riguardanti la natura giuridica dell’arbitrato ed i suoi rapporti con il processo giurisdizionale, il superamento del mito della centralità della giurisdizione statale, affermato

costituzionalità, sul presupposto della equiparabilità dell’attività di giudizio svolta dagli arbitri a quella svolta dai giudici statali (Corte Cost. 22 novembre 2001 n. 376, in *Riv. Arb.* 2001, 657, con nota di A. BRIGUGLIO; in *Giust. Civ.* 2001, I, 2883, con nota di R. VACCARELLA; *ivi* 2002, II, 59, con commenti di F. P. LUISO, F. AULETTA, B. CAPPONI; in *Riv. Dir. Proc.* 2002, 351, con nota di E. F. RICCI), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 *ter* c.p.c., “*nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 del c.p.c.*”, sul presupposto implicito della natura giurisdizionale del giudizio arbitrale, che giustifica, appunto, la transitabilità della causa tra giudizio statale e giudizio ordinario secondo le regole proprie della *translatio* tra organi giurisdizionali (Corte Costituzionale 19 luglio 2013, n. 223, in *Riv. Arb.* 2014, 81 ss., con commenti di M. BOVE, A. BRIGUGLIO, S. MENCHINI, B. SASSANI).

⁴ Accenni critici in tal senso sono stati, invero, esposti già con riferimento alla pubblicazione del D.L. n. 132/2014: D. CERRI, *Vedi alla voce “degiurisdizionalizzazione”: (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti)*, in *www.judicium.it*, 2, il quale, nel prendere atto della crescente tendenza alla risoluzione extragiudiziaria delle controversie, diffusa negli Stati Uniti, espressamente afferma “*Non c’è quindi da meravigliarsi se anche da noi spira la stessa brezza; compiacersene è un’altra cosa*”.

⁵ Si rinvia, al riguardo, alla sofisticata e completa ricostruzione di N. PICARDI, *La giurisdizione all’alba del terzo millennio*, Milano, 2007, *passim*, che costituisce, invero, il punto di arrivo del lungo studio sulla funzione della giurisdizione e sul ruolo dei giudici nel nostro sistema giuridico.



dapprima in dottrina, è stato fatto proprio dalla Corte Costituzionale, e rappresenta, infine, un dato acquisito alla giurisprudenza della Cassazione⁶.

⁶ La complessa e lunga riflessione sui rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario si è sviluppata a margine delle riforme della disciplina dell'arbitrato rituale, che, intervenendo in più tempi sul regime dell'omologazione giudiziale del lodo (originariamente considerata quale condizione della stessa esistenza del lodo ed infine degradata a mera condizione per l'eseguitività della decisione arbitrale), hanno determinato la progressiva affrancazione del giudizio arbitrale dalla giurisdizione statale, per giungere, infine, ad affermare che "Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria" (art. 824 bis, aggiunto dal d.lgs. n. 40/2006). L'equivalenza, sul piano degli effetti, tra lodo arbitrale rituale e sentenza era stata affermata in dottrina già prima dell'ultimo intervento riformatore del legislatore (tra gli altri, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 3° Ed., Bologna, 1998, II, 125; ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2014, Vol. I, 505; G. TARZIA, *Conflitti tra lodi arbitrali e conflitti tra lodi e sentenze*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1994, 821 ss.; cit., 644 ss.; E. F. RICCI, *L'«efficacia» vincolante del lodo arbitrale dopo la legge n. 25 del 1994*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1994, 821 ss.; cit., 163 ss. In senso contrario, G. RUFFINI, *La nozione di clausola compromissoria*, in *Riv. Arb.*, 2004, 417 ss.; E. FAZZALARI, *Una svolta attesa in ordine alla "natura" dell'arbitrato*, in *Riv. Arb.* 2000, 699, in senso adesivo rispetto alla sentenza Cass. S.U. 3.8.2000, n. 527, che aveva affermato la natura privata dell'arbitrato, ontologicamente alternativa alla giurisdizione statale. Per ulteriori riferimenti e per un tentativo di ricostruzione dei diversi orientamenti sulla natura del lodo rituale e dei suoi rapporti con il lodo irrituale, sia consentito il rinvio a D. NOVIELLO, *Mediation, composizione contrattuale delle controversie e intervento del terzo*, cit., 163 ss.). Successivamente al d. lgs. n. 40/2006, si è, poi, formato un orientamento che riconosce l'esistenza stessa di una giurisdizione privata, esercitata dagli arbitri, funzionalmente identica alla giurisdizione pubblica (in tal senso, tra gli altri: C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2014, Parte introduttiva, 7, 21; G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, 2° Ed., Torino, 2006, 14 ss.; F. P. LUISO, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, in *Giusto processo civ.*, 2011, 325 ss.; C. CAVALLINI, *L'arbitrato rituale*, Milano, 2009, 21 ss.; G. BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale*, Napoli, 2012, 251; M. BOVE, *La giustizia privata*, Padova, 2009, 1 ss. Tale idea era stata, invero, in precedenza sostenuta da G. VERDE, *L'arbitrato e la giurisdizione ordinaria*, in AA.VV., *Diritto dell'arbitrato rituale*, a cura di G. VERDE, 2° Ed., Torino, 2000, 1 ss.; E. GRASSO, *La nuova disciplina dell'arbitrato alla luce della legge 9 febbraio 1983, n. 28*, in *L'arbitrato secondo la legge 28/1983*, a cura di G. VERDE, Napoli, 1985, 23-26). Nella stessa direzione, la Corte costituzionale, dopo aver ammesso gli arbitri a sollevare la questione di costituzionalità, sul presupposto della equiparabilità dell'attività di giudizio svolta dagli arbitri a quella svolta dai giudici statali (Corte Cost. 22 novembre 2001 n. 376, in *Riv. Arb.* 2001, 657, con nota di A. BRIGUGLIO; in *Giust. Civ.* 2001, I, 2883, con nota di R. VACCARELLA; *ivi* 2002, II, 59, con commenti di F. P. LUISO, F. AULETTA, B. CAPPONI; in *Riv. Dir. Proc.* 2002, 351, con nota di E. F. RICCI), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter c.p.c., "nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 del c.p.c.", sul presupposto implicito della natura giurisdizionale del giudizio arbitrale, che giustifica, appunto, la transitività della causa tra giudizio statale e giudizio ordinario secondo le regole proprie della *translatio* tra organi giurisdizionali (Corte Costituzionale 19 luglio 2013, n. 223, in *Riv. Arb.* 2014, 81 ss., con commenti di M. BOVE, A. BRIGUGLIO, S. MENCHINI, B. SASSANI). Anche la Corte di Cassazione, dopo avere sostenuto la tesi per la quale la stipulazione dell'accordo compromissorio implicasse la rinuncia alla tutela di carattere giurisdizionale in favore di una modalità di risoluzione delle controversie esclusivamente riconducibile alla sfera dell'autonomia privata delle parti, con la conseguente qualificazione del lodo come atto di natura negoziale (Cass. S.U. n. 205/2000) ha infine riconosciuto, dopo la chiara scelta operata dal legislatore col d. lgs. n. 40/2006, la natura pienamente giurisdizionale del fenomeno arbitrale rituale (in argomento, v. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2014, Vol. I, 504 ss.).



Lo stesso *trend* emergente dai diversi interventi legislativi volti ad incoraggiare il ricorso a forme di risoluzione delle controversie su base contrattuale, alternative alla giurisdizione, sembra militare nel senso del superamento del mito della centralità della giurisdizione: anzi, considerate le diverse disposizioni che stabiliscono l'obbligatorietà dell'esperimento di metodi e procedure di conciliazione, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, potrebbe addirittura sembrare che all'idea della centralità del processo giurisdizionale si stia gradualmente sostituendo quella della residualità del giudizio ordinario.

Tale linea di tendenza sembrerebbe idonea ad avvicinare il modello interno della giustizia civile a quello proprio di altri ordinamenti, nei quali il principio che il processo giudiziario costituisca un'ipotesi meramente residuale, cui dare seguito solo allorché non sia possibile risolvere altrimenti la controversia, è da tempo chiaramente affermato.

In Inghilterra, ad esempio, un noto precedente giudiziario ha espressamente affermato che “(...) *the procedure of the Courts must be, and is, intended to achieve the resolution of disputes by a variety of methods, of which a resolution by judgment is one, and probably the least desirable*”⁷. Successivamente, le *Civil Procedure Rules*, varate dal *Civil Justice Council* il 10 dicembre 1998 ed entrate in vigore il 26 aprile 1999, hanno recepito ed attuato l'esposto principio prevedendo una serie di meccanismi che, operando sia prima, sia durante il processo, tendono ad evitare la decisione, favorendo la composizione della controversia⁸.

In siffatto modello ordinamentale, i metodi di composizione contrattuale delle controversie (in modo particolare *arbitration* e *mediation*) costituiscono, a pieno titolo, parte del diritto processuale civile, presentandosi, invero, quali articolazioni del sistema giudiziario perfino preferibili rispetto al processo giurisdizionale⁹.

C'è da dire che, in tale modello di ordinamento giuridico, il processo stesso non è concepito quale strumento per l'attuazione del diritto, ma come mezzo per la composizione delle controversie: “*Tradizionalmente, il processo civile anglosassone, non per nulla connotato con l'aggettivo adversary, è presentato come un meccanismo indirizzato a ottenere la composizione del conflitto, fondato sulla libera competizione delle parti davanti a un giudice neutrale e passivo, senza un particolare interesse nei confronti di una corretta ricostruzione della verità storica che ha dato origine alla controversia*”¹⁰. E probabilmente tale modo di intendere il processo ha favorito la strutturazione su un piano paritario dei rapporti tra processo e metodi di composizione alternativa delle controversie.

⁷ *Naylor v. Preston Area Health Authority*, [1987] 1 West Law Review, 958, 967-968, CA, per Sir John Donaldson MR.

⁸ In argomento, sia consentito il rinvio a D. NOVIELLO, *Mediation, composizione contrattuale delle controversie e intervento del terzo*, Torino, 2012, 21 ss.

⁹ N. ANDREWS, *The three Paths of Justice: Court Proceedings, Arbitration and Mediation in England*, Dordrecht, Heidelberg, London, New York (Springer), 2012.

¹⁰ S. CHIARLONI, *Riflessioni microcomparative su ideologie processuali e accertamento della verità*, in *Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law*, Quaderni della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, 2009, 101 ss.



3. Per contro, in Italia, il processo è concepito (non come finalizzato alla composizione delle controversie tra i privati, ma) come strumento per l'attuazione del diritto nel caso concreto, quindi, come parte del diritto pubblico, sottratto alla disponibilità delle parti. Come si è già avuto modo di notare¹¹, ciò ha rilevantemente condizionato il modo di intendere, nel nostro ordinamento giuridico, i rapporti tra il processo giurisdizionale e le forme negoziali di composizione delle controversie, determinando la prevalenza del primo sulle seconde, nei confronti delle quali si è venuta formando, nel tempo, una sorta di pregiudizio negativo.

Ma non è sempre stato così.

Infatti, il codice di procedura civile del 1865 era ispirato all'idea liberale del processo, enunciata da Pisanelli nel 1863, per la quale il processo dovevano considerarsi come parte del diritto privato, quale appendice pratica, strumentale alla realizzazione dei diritti soggettivi dei privati; con la conseguenza che il suo svolgimento doveva ispirarsi al valore fondamentale dell'autonomia privata, riducendosi al minimo il ruolo dello Stato e l'intervento del giudice, che avrebbe dovuto unicamente sanzionare eventuali nullità e formulare la decisione finale¹².

Solo a partire dagli inizi del secolo scorso, la diffusione nel pensiero giuridico delle dottrine pubblicistiche germaniche, veicolate principalmente ad opera di Chiovenda, ha determinato la crisi dell'ideologia liberale¹³, ed il processo non è stato più concepito come cosa privata delle parti, e l'accento è stato posto sull'essere il processo una parte del diritto pubblico¹⁴. *“La finalità del processo non viene più ravvisata nella mera risoluzione di una controversia tra individui privati, bensì nel conseguimento di una decisione con la quale il giudice realizza l'attuazione del diritto dello Stato nei singoli casi concreti”*¹⁵.

Sul piano delle ricostruzioni razionali, l'affermazione che il processo costituisca lo strumento per l'attuazione dell'ordinamento giuridico postula l'idea che il processo sia finalizzato all'accertamento della verità oggettiva, mentre il modello (liberale) di processo, considerato come strumento per la composizione delle liti, si fonda sulla convinzione che, attraverso il processo, sia possibile solo pervenire alla fissazione di una verità probabile¹⁶: il primo modello affonda le sue radici nei remoti

¹¹ D. NOVIELLO, *Mediation. Composizione contrattuale ed intervento del terzo*, Torino, 2012, 3.

¹² M. TARUFFO, *La giustizia civile dal '700 a oggi?*, Bologna, 1980, 142 ss..

¹³ *“La crisi di questa ideologia si determina per effetto dell'influenza della dottrina germanica (soprattutto della dottrina pubblicistica), e anche a ragione dell'esempio offerto dalla Zivilprozessordnung entrata in vigore in Austria nel 1898. Entrambi questi fattori sono presenti nel pensiero di Chiovenda, che della crisi della concezione liberale del processo è l'interprete più originale e influente.”* (M. TARUFFO, *La giustizia civile*, Enc. Treccani.it).

¹⁴ M. CAPPELLETTI, *Giustizia e società*, Milano, 1972, 36.

¹⁵ *“In base alla nuova concezione il processo civile viene considerato – sulla scorta degli scritti di Franz Klein, autore del codice austriaco – come uno strumento di giustizia sociale. Di conseguenza esso ha natura pubblicistica, costituendo una delle funzioni fondamentali dello Stato moderno. La finalità del processo non viene più ravvisata nella mera risoluzione di una controversia tra individui privati, bensì nel conseguimento di una decisione con la quale il giudice realizza l'attuazione del diritto dello Stato nei singoli casi concreti. In un contesto di questo genere la libertà delle parti non è più il valore fondamentale al quale l'intera disciplina del processo dev'essere subordinata; il valore che deve ispirare tale disciplina è quello della efficienza di un procedimento che dev'essere accessibile a tutti coloro che hanno bisogno della tutela giurisdizionale per la realizzazione dei loro diritti. Per le stesse ragioni il processo dev'essere semplice, rapido e capace di produrre decisioni utili ed efficaci.”* (M. TARUFFO, *La giustizia civile*, cit.).

¹⁶ N. PICARDI, *Processo civile (diritto moderno)*, Enc. Dir., Vol. XXXVI, Milano, 1987, p. 111.



principi di conoscenza scientifica e razionale, il secondo si fonda sull'accoglimento delle regole della retorica e della sofistica¹⁷; il primo modello è strutturato secondo un ordine asimmetrico tra parti e giudice, l'altro è configurato sulla base di un ordine isonomico¹⁸.

Ebbene, così come, all'inizio del XX secolo, in Italia, all'idea liberale si è sostituita l'idea pubblicistica di processo, nulla vieta che si possa, ora o in futuro, determinare un *revirement*. Anzi, la sopra descritta evoluzione della nozione di giurisdizione e l'affermazione del superamento del mito della centralità della giurisdizione e, al contempo, il *trend* legislativo indirizzato all'incentivazione delle forme alternative di risoluzione delle controversie potrebbero forse considerarsi come i primi sintomi dell'avvio di un percorso in tale direzione. Con conseguente ripensamento anche dei rapporti tra processo giurisdizionale e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

4. Se, per tutto quanto esposto, l'intenzione del Legislatore di trasferire il contenzioso civile in sede extragiudiziaria può astrattamente condividersi, altrettanto non può dirsi per le modalità con le quali il proposto intervento è stato realizzato.

Sotto tale profilo, infatti, il testo normativo lascia insoddisfatti, risolvendosi in un articolato di disposizioni che, da un lato, sembrano apportare ben poco di nuovo e, dall'altro lato, danno adito a dubbi che potrebbero scoraggiarne la concreta applicazione¹⁹.

In linea teorica, sia la devoluzione ad arbitri della controversia *lite pendente*, sia la composizione della controversia mediante negoziazione assistita dagli avvocati, non richiedevano certo l'adozione di un apposito provvedimento normativo per poter essere concretamente messe in atto; ben potendo, invero, senza dubbio alcuno, essere praticate in applicazione, rispettivamente, delle generali disposizioni in materia di arbitrato e di quelle sui contratti.

In entrambi i casi, invero, si tratta di modalità di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione statale, che, rientrando nell'ambito dell'autonomia privata, non abbisognano di specifiche previsioni normative, ma possono essere attuate, sull'accordo delle parti, secondo le modalità rispettivamente prescritte per lo svolgimento dell'arbitrato e per la formazione dei contratti²⁰.

¹⁷ A. GIULIANI, *Le rôle du «fait» dans la controverse (à propos du binôme «rhétorique-procédure judiciaire»)*, in *Archives de Philosophie du droit*, 39 (le process), Sirey, Paris, 1995, 29.

¹⁸ A. GIULIANI, *L'ordo iudicarius medioevale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in *Riv. Dir. Proc.* 1988, 600 ss.

¹⁹ Nel senso che la nuova normativa "ha pochissimo di nuovo, e sarà rarissimamente utilizzata", già G. SCARSELLI, *Luci e ombre sull'ennesimo progetto di riforma del processo civile*, in *Questione giustizia*, on line.

²⁰ Anche le nuove misure di negoziazione assistita e di trasferimento in arbitrato del contenzioso civile pendente postulano, invero, la concorde volontà delle parti: nell'ipotesi della negoziazione assistita dagli avvocati, infatti, lo svolgimento della procedura richiede o la conclusione di un accordo preventivo tra le parti, o l'adesione della parte nei confronti della quale è rivolto l'invito dell'altra; nell'ipotesi del trasferimento in arbitrato, è necessaria l'istanza congiunta delle parti (che, in un certo senso, sostituisce il compromesso: in argomento, v. *infra*, nel testo).



In particolare, la c.d. negoziazione assistita, altro non è che una modalità di c.d. negoziazione paritetica, finalizzata alla composizione contrattuale del conflitto²¹, pacificamente rientrante nella sfera di autonomia privata delle parti, e normalmente praticata dalle parti stesse o dai loro difensori, nell'espletamento del mandato professionale a questi conferito.

Allo stesso modo, la possibilità di deferire ad arbitri la controversia, rinunciando all'azione ed abbandonando il giudizio, è senz'altro ammissibile anche in mera applicazione delle norme generali in materia di arbitrato, atteso che la stipulazione di una convenzione compromissoria, ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c., preclude l'azione giudiziaria, mentre la proposizione dell'azione giudiziaria non preclude la successiva stipulazione di un accordo compromissorio²².

In questo senso, le misure adottate dal recente intervento normativo in funzione della definizione extragiudiziarie delle controversie possono considerarsi molto poco (se non per nulla) innovative.

Invero, limitatissimi margini di novità sono ravvisabili, a tutto voler concedere, nella previsione di specifiche modalità procedurali per lo svolgimento della negoziazione assistita; modalità, peraltro, niente affatto nuove, ma pedissequamente ricalcate su quelle stabilite per lo svolgimento del procedimento di mediazione dal d. lgs. n. 28/2010, con l'unica differenza che la procedura è gestita direttamente dai difensori delle parti.

In un certo senso, potrebbe considerarsi nuova anche la previsione che la causa, dopo essere stata devoluta in arbitrato sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti, possa ritornare al giudice (pure in mancanza di una concorde manifestazione della volontà delle parti di far decadere l'arbitrato): ma i profili di novità di tale previsione sono sicuramente offuscati dai suoi effetti, destinati a vanificare lo scopo astrattamente perseguito col trasferimento in arbitrato, determinando, per di più, una notevole complicazione dell'*iter* processuale, con inevitabile allungamento dei tempi per la definizione della lite.

5. L'art. 1 del D.L. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014, prevede che, nelle cause pendenti davanti al Tribunale o in grado d'appello, che non siano ancora state assunte in decisione, che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili e non vertano in materia di lavori, previdenza e assistenza sociale, a meno che i diritti azionati non abbiano fonte esclusiva nel contatto collettivo che espressamente preveda e disciplini la possibilità dell'arbitrato, le parti possano, con istanza congiunta, "richiedere" di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, per trasferire la causa in arbitrato.

La procedura per il trasferimento ad arbitri della controversia è descritta solo sommariamente: rilevata la sussistenza delle condizioni stabilite, il giudice dispone la trasmissione del fascicolo "al

²¹ Per una più ampia analisi dell'istituto, v. C. TROISI, *La negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014*, in *Comparazione e diritto civile*, 1, 3 ss. Per cenni sulla *party-to-party negotiation* quale modalità alternativa di risoluzione delle controversie di diffusa applicazione in Inghilterra, D. NOVELLO, *Mediation. Composizione contrattuale delle controversie e intervento del terzo*, cit., 12 ss.

²² In senso conforme, D. CERRI, *Vedi alla voce "degiurisdizionalizzazione": (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti?)*, cit., 3, nt. 10.



presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d'appello per la nomina" degli arbitri²³; per le controversie di valore superiore a 100.000 euro, si procede alla nomina di un collegio arbitrale, mentre, per le cause di valore inferiore a 100.000 euro,"*ove le parti lo decidano concordemente*" si procede alla nomina di un arbitro (unico); gli arbitri sono individuati "*concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine*"; il procedimento prosegue, quindi, davanti agli arbitri, restando fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale ed il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

Con particolare riferimento all'ipotesi di trasferimento ad arbitri della causa pendente in appello in grado d'appello, è prevista la possibilità della riassunzione della causa davanti al giudice ordinario quando non sia stato pronunciato dagli arbitri il lodo nel termine di centoventi giorni o, comunque, entro il termine per la riassunzione, ovvero, allorché il lodo pronunciato dagli arbitri sia dichiarato nullo ai sensi dell'art. 830 c.p.c.

A seguito della riassunzione, la causa torna, quindi, al giudice ordinario, determinandosi una sorta di *re-translatio*, che inevitabilmente determina, come sopra accennato, la complicazione dell'*iter* processuale e l'allungamento dei tempi di definizione della lite.

La riassunzione e della causa davanti al giudice comporta la decadenza degli arbitri dalla possibilità di pronunciare il lodo non può più essere pronunciato, mentre la mancata riassunzione comporta l'estinzione del processo ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c..

6. La scarna e talora contraddittoria disciplina delineata dal legislatore richiede alcuni sforzi interpretativi.

Un primo quesito si pone già circa la natura e la tipologia dell'arbitrato cui le parti possano dare luogo a seguito del trasferimento della causa dall'autorità giudiziaria. Infatti, il comma 1 dell'articolo 1 fa espresso riferimento alle disposizioni contenute "*nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile*", che, come è noto, prevede diverse tipologie di arbitrato: rituale, irrituale, amministrato; il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede espressamente che "*il lodo ha gli stessi effetti della sentenza*", Le due disposizioni appaiono, quindi, contraddittorie, in quanto il rinvio al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, nella sua interezza, implica la possibilità di dare luogo, col trasferimento della causa, ad una qualsiasi delle forme arbitrali ivi previste e, quindi, anche ad un

²³ Possono essere nominati arbitri gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso (art. 1, comma 2); la nomina quale arbitro di un consigliere dell'ordine comporta l'incompatibilità con la funzione di consigliere, che si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato (art. 1, comma 2 bis); con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri nominati per il procedimento arbitrale relativo alle cause trasferite dalla sede giudiziaria (art. 1, comma 5) e sono stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati (art. 1, comma 5 bis); ai compensi degli arbitri nominati in relazione alle cause trasferite dalla sede giudiziaria non si applica l'art. 814 rimo comma, secondo periodo, c.p.c. (art. 1, comma 5).



arbitrato irrituale; mentre alla luce dell'espressa previsione che il lodo degli arbitri "ha gli stessi effetti della sentenza", la possibilità di dare luogo ad un arbitrato irrituale deve essere esclusa, atteso che tale *species* di arbitrato si conclude con un lodo avente il valore di determinazione contrattuale²⁴

L'ambito di applicazione della misura è delimitato dall'articolo 1, comma 1, mediante individuazione delle cause che possono essere trasferite in arbitrato (o per le quali tale possibilità è esclusa), sulla base di criteri formali e sostanziali.

I criteri formali fanno riferimento allo stato della causa. Sulla base di tali criteri, possono essere trasferite in arbitrato le cause che, alla data di entrata in vigore del decreto, pendono, senza essere state ancora assunte in decisione (si trovano, cioè, in fase di trattazione), davanti al Tribunale o in grado di appello d'appello.

Quest'ultimo criterio appare disomogeneo, facendo riferimento al Tribunale, come ufficio giudiziario, ed all'appello (non come ufficio giudiziario, ma) come grado del procedimento. Si può concludere, quindi, che esclusa l'applicabilità della misura alle cause pendenti davanti al giudice di pace, atteso il mancato richiamo a tale ufficio giudiziario²⁵, possono essere trasferite in arbitrato le cause pendenti davanti al Tribunale, in grado d'appello avverso le sentenze del giudice di pace.

I criteri c.d. sostanziali sono quelli che fanno riferimento alla materia oggetto della causa. Sulla base di tali criteri, è esclusa l'applicabilità della misura alle cause che abbiano ad oggetto diritti indisponibili e vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, a meno che, con riferimento all'ultima categoria di controversie, si tratti di cause vertenti su diritti che abbiano la propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di lavoro, che abbia espressamente previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

A ben vedere, si tratta, dei medesimi criteri stabiliti dall'art. 806 c.p.c. per individuare le controversie arbitrabili.

7. Il trasferimento in arbitrato non è automatico, ma può avvenire solo sulla base di una istanza congiunta, con la quale le parti richiedono al giudice di promuovere un procedimento arbitrale.

Dal punto di vista funzionale, è evidente che tale istanza, contenendo l'espressione della concorde volontà delle parti di devolvere ad arbitri la controversia, sostituisce il compromesso²⁶. In questo senso, la previsione appare conforme al principio della indefettibile volontarietà dell'arbitrato ed è, al contempo, idonea ad escludere il carattere obbligatorio dell'arbitrato, che avrebbe inevitabilmente viziato di incostituzionalità la previsione²⁷.

²⁴ Nel senso che la previsione normativa debba essere intesa come riferentesi al solo arbitrato rituale, chiaramente, V. VIGORITI, *Il "trasferimento" in arbitrato: un'inversione di tendenza?*, in *Giustizia civile.com*, 4.

²⁵ In senso conforme G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo" (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)*, in *Judicium*, 3.

²⁶ Per il valore sostanzialmente compromissorio dell'istanza congiunta anche G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo" (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)*, cit., 5 s., che, tuttavia, ritiene preferibile la stipulazione di un vero e proprio compromesso tra le parti.

²⁷ A partire dalla sentenza n. 127/1977, la Corte Costituzionale ha costantemente affermato l'incostituzionalità dell'arbitrato imposto dalla legge o da altra fonte normativa, sul rilievo che, per il combinato disposto degli articoli 24,



Proprio in quanto manifestazione di una intrinseca volontà compromissoria, benché non sia espressamente previsto, si ritiene che tale istanza debba provenire direttamente dalle parti e che, pertanto, una eventuale richiesta congiunta dei procuratori *ad lites* debba considerarsi inammissibile. Sempre in considerazione dell'intrinseco valore di compromesso dell'istanza congiunta, la formulazione normativa appare irrazionale, nella parte in cui prevede che, attraverso tale istanza, le parti "*possono richiedere*" di promuovere il giudizio arbitrale.

Come si è sopra osservato, infatti, secondo la generale normativa in tema di arbitrato, nulla vieta che le parti possano convenire di devolvere ad arbitri la controversia già pendente, con conseguente abbandono del giudizio. Inoltre, il processo civile è retto dal generale principio dispositivo, che opera non solo al momento della proposizione della domanda, ma durante tutto il corso del giudizio (invero, non solo il giudizio ben può essere abbandonato sull'accordo delle parti, ma l'inerzia delle parti comporta l'automatica estinzione del processo).

8. Per quanto riguarda il procedimento, il trasferimento della causa in arbitrato avviene mediante la trasmissione del fascicolo d'ufficio al Consiglio dell'ordine (degli avvocati)²⁸, individuato territorialmente con riferimento al circondario in cui hanno sede il tribunale ovvero la corte d'appello, previa valutazione, da parte del giudice (destinatario dell'istanza congiunta delle parti), della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura.

Nulla è stabilito per l'ipotesi che il giudice reputi non sussistenti dette condizioni: pertanto, è incerto se, in tal caso, il giudice possa declinare la richiesta congiunta delle parti, ed impedire, quindi, il trasferimento in arbitrato della causa. Del resto, dal momento che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della causa implica anche la valutazione circa l'arbitrabilità della controversie (quindi, circa la sussistenza della competenza arbitrale), la stessa previsione dell'attribuzione al giudice di detta valutazione preventiva suscita perplessità, in relazione al principio generale, per il quale spetta agli arbitri la valutazione della propria competenza²⁹

La previsione della trasmissione del fascicolo dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'ordine è estremamente lacunosa³⁰ e comporta, altresì, problemi di carattere pratico, afferenti alla custodia, alla tenuta ed alla gestione sia dei fascicoli provenienti dall'autorità giudiziaria, sia dei documenti in essi contenuti (con le relative responsabilità), che sono stati completamente ignorati dal legislatore; così come è stata del tutto ignorata l'esigenza di regolamentazione del successivo passaggio del fascicolo dal Consiglio dell'ordine agli arbitri. Eppure, si tratta di questioni rilevanti, sia ai fini della corretta ed ordinata gestione delle procedure arbitrali, sia in considerazione della possibilità che i fascicoli

comma 1 (diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi), 102, comma 2 (attribuzione dell'esercizio della giurisdizione ai magistrati istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario). Nel senso che la previsione della necessità dell'istanza congiunta sia coerente col carattere necessariamente volontario dell'arbitrato, anche V. VIGORITI, *Il "trasferimento" in arbitrato: un'inversione di tendenza?*, in *Giustizia civile.com*, 5.

²⁸ Nel senso che non si tratti di vera e propria *translatio*, B. CAPPONI, *Traslazione e contenziosi: dai tribunali ai consigli dell'ordine*, in *Questione giustizia* on line.

²⁹ Nello stesso senso G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo" (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)*, cit. 19 s.

³⁰ Così G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo" (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)*, cit., 9.



possano dovere essere ritrasmessi all'autorità giudiziaria (nell'ipotesi di *re-translatio*, su cui ci si soffermerà a breve)³¹.

Il legislatore ha totalmente ignorato anche il successivo passaggio degli atti dal consiglio dell'ordine agli arbitri, restando, così, incerto se il fascicolo proveniente dall'autorità giudiziaria (con tutto il suo contenuto) debba essere trasmesso al costituendo organo arbitrale o essere trattenuto presso il consiglio dell'ordine.

Difficoltà applicative sono immaginabili anche con riferimento alle modalità stabilite per la nomina degli arbitri, che l'articolo 1, comma 2, attribuisce, indifferentemente, all'accordo tra le parti o al presidente del Consiglio dell'ordine, senza regolare in alcun modo le concrete modalità della nomina e senza minimamente disciplinare l'intervento (in funzione suppletiva per il caso di mancato accordo tra le parti?) del presidente del Consiglio dell'ordine³²

Per quanto riguarda, poi, il concreto svolgimento del procedimento arbitrale, nulla è espressamente stabilito, ma -alla luce di quanto è stato osservato sopra in relazione al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 1- il giudizio dovrebbe seguire le forme stabilite per lo svolgimento dell'arbitrato rituale.

Una particolarità è costituita dalla previsione, di cui all'articolo 1, comma 2, per la quale restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute: come è noto, infatti, in arbitrato non operano né preclusioni, né decadenze, se non sia espressamente stabilito³³.

9. L'articolo 1, comma 4, stabilisce che, nell'ipotesi di trasferimento della causa in arbitrato disposta in grado d'appello, qualora il lodo non sia pronunciato nel termine di centoventi giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri (e tale termine non sia stato prorogato sull'accordo delle parti), "*il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni*", pena l'estinzione del procedimento, con gli effetti dell'articolo 338 c.p.c. (passaggio in giudicato della sentenza impugnata); inoltre, qualora il lodo (pronunciato nel termine di centoventi giorni o, comunque, prima della riassunzione del procedimento) sia dichiarato nullo ai sensi dell'art. 830 c.p.c., "*il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità*".

A differenza della *translatio* dal giudice agli arbitri, che richiede la manifestazione di una concorde volontà (sostanzialmente compromissoria) delle parti, la *re-translatio* al giudice della causa trasferita agli arbitri avviene, secondo la previsione normativa, automaticamente, mediante un semplice atto di riassunzione. In altri termini, gli effetti dell'accordo compromissorio implicito nell'istanza congiunta delle parti per il trasferimento agli arbitri della causa (indispensabile, come sopra si è visto, nel rispetto del principio della necessaria volontarietà dell'arbitrato) sono destinati a decadere automaticamente, allorché: a) il lodo non sia pronunciato nel termine (ovvero, entro la riassunzione); b) il lodo sia dichiarato nullo .

³¹ Nell'ambito della disciplina del procedimento di mediazione, il legislatore ha considerato tali profili, delineando una specifica regolamentazione nel D.M. n. 180/2010.

³² In argomento, analiticamente, G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo"* (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), cit., 12 s.

³³ V. G. F. RICCI, *Art. 816 bis. Svolgimento del procedimento*, in AA. VV. *Arbitrato* a cura di F. CARPI, Bologna, 2008, 401 s.



Tenendo conto di tale possibilità di ritorno della controversia nell'alveo della giurisdizione statale, sembrerebbe, quindi, delinarsi una nuova figura di compromesso *a tempo*, che produce solo temporaneamente gli effetti dell'accordo compromissorio.

Non è chiara la sorte degli atti compiuti dagli arbitri, nell'ipotesi di ritrasferimento dell'azione al giudice ordinario. Al riguardo, potrebbe sembrare che, dovendosi intendere decaduta la competenza degli arbitri, con effetto *ex tunc*, il giudizio debba riprendere esattamente dallo stato in cui si trovava nel momento della *translatio* agli arbitri. Con la conseguenza che, di fatto, l'intero meccanismo rischierebbe di tradursi in una secca ed inutile perdita di tempo e di danaro per le parti³⁴.

10. Alla luce dei precedenti rilievi, si può concludere che le nuove misure si inquadrino a pieno titolo nel *trend* legislativo proprio degli ultimi decenni, volto alla implementazione delle misure alternative alla giurisdizione, che potrebbero portare alla marginalizzazione del giudizio davanti al giudice dello Stato, con ricadute positive sul funzionamento della giustizia e sulla stessa effettività della tutela giurisdizionale.

Peraltro, l'intenzione del Legislatore, di sgravare il carico giudiziario attraverso la esternalizzazione del contenzioso civile (sintetizzata nella parola *degiurisdizionalizzazione*) sembra sia stata, invero, tradita dalle concrete modalità di attuazione dell'intervento legislativo, per lo più costituito dalla formulazione di disposizioni che, nulla apportando di nuovo, possono senza dubbio definirsi inutili³⁵: come è stato detto, "*l'ennesimo, inutile, frutto di riforme processuale destinate a non cambiare nulla*"³⁶.

In definitiva, il nuovo intervento normativo si presenta come la brutta copia di disposizioni già esistenti, con la conseguenza che, in pratica, si sortirà l'effetto contrario e, con tutta probabilità, gli obiettivi finiranno con l'essere vanificati.

³⁴ In senso fortemente critico circa tale previsione, A. BRIGUGLIO, *Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio*, in www.giustiziacivile.com, 13: "l'assetto è densissimo di problemi applicativi (tra una sentenza giudiziale di primo grado che scompare ma non troppo e un lodo che non può essere una pronuncia stricto sensu una pronuncia d'appello ma nei fatti lo è). E soprattutto urta al buon senso una trasnigrazione agli arbitri della causa già pendente innanzi alla Corte d'appello con la prospettiva che essa vi ritorni attraverso la successiva impugnazione del lodo, con tentativi avvocateschi inevitabili di riguadagnare, forzando le maglie dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c., l'incantamente perduto gravame contro la sentenza di primo grado: un intreccio foriero di pasticci?".

³⁵ Come è stato ben presto notato dalla dottrina: D. CERRI, *Vedi alla voce "degiurisdizionalizzazione": (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti)*, cit., p. 6. Segnala l'inutilità di analoghi interventi legislative in funzione deflattiva, M. FORNACIARI, *Ancora una riforma dell'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta*, in *Rass. Forense*

³⁶ Così G. NAVARRINI, *Riflessioni a prima lettura sul nuovo "arbitrato deflattivo"*, in www.judicium.it p. 1.